

## AVVISO ALLE PERSONE NEL REGNO UNITO

IL PRESENTE AVVISO È DIRETTO SOLO A PERSONE AL DI FUORI DEL REGNO UNITO. LE PERSONE NEL REGNO UNITO NON DEVONO FARE AFFIDAMENTO SUL MEDESIMO.

## AVVISO ALLE PERSONE CON STATUS DI "US PERSON" ED ALLE PERSONE RESIDENTI O DOMICILIATE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

GLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERSI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI IN BASE ALLO US SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO (IL "SECURITIES ACT") E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI O A "US PERSONS" (SECONDO IL SIGNIFICATO PROPRIO DI TALE TERMINE AI SENSI DELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT), ANCHE SE RESIDENTI O DOMICILIATE AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI IN MANCANZA DI REGISTRAZIONE SULLA BASE DEL SECURITIES ACT O DI UN'ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE SULLA BASE DEL SECURITIES ACT.

IL PROSPETTO INFORMATIVO VERRÀ RESO DISPONIBILE SOLO NEI CONFRONTI DI CREDITORI DEL GRUPPO PARMALAT CHE (I) NON SIANO US PERSONS (SECONDO IL SIGNIFICATO DI CUI ALLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT) E SIANO RESIDENTI O DOMICILIATI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI OVVERO (II) CHE SIANO US PERSONS AVVENTI AL CONTEMPO LA QUALIFICA DI (X) "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" (SECONDO IL SIGNIFICATO DI CUI ALLA RULE 144 DEL SECURITIES ACT) OVVERO (Y) QUELLA DI "ACCREDITED INVESTOR" (SECONDO IL SIGNIFICATO DI CUI ALLA REGULATION D DEL SECURITIES ACT) OVVERO, NEL CASO DI "ACCREDITED INVESTORS" CHE SIANO ANCHE RESIDENTI NELLO STATO DI NEW YORK, UN'ISTITUZIONE CHE SIA ANCHE "ACCREDITED INVESTOR" E, NEL CASO DELLE SOLE US PERSON, UNITAMENTE AL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO.

IL PROSPETTO INFORMATIVO NON DEVE ESSERE INTERPRETATO E NON COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE DI TALE OFFERTA SIA ILLEGITTIMA.

## AVVISO AI RESIDENTI CANADESI

CIASCUN INVESTITORE CANADESE CHE ACQUISTI STRUMENTI FINANZIARI DI PARMALAT S.p.A. (L'EMITTENTE) DEVE ACQUISTARLI DIRETTAMENTE E TALE ACQUIRENTE DEVE ESSERE AUTORIZZATO SULLA BASE DELLE APPLICABILI LEGGI CANADESI IN MATERIA DI SOLLECITAZIONE AD ACQUISTARE GLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE SENZA IL BENEFICIO DI UN PROSPETTO QUALIFICATO SULLA BASE DELLA NORMATIVA IN TEMI DI STRUMENTI FINANZIARI, E, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO: (A) IN CASO DI ACQUIRENTE RESIDENTE O DOMICILIATO IN ONTARIO, TALE ACQUIRENTE DEVE ESSERE UN "ACCREDITED INVESTOR" SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITOGLI DALLA ONTARIO COMMISSION RULE 45-501 - EXEMPT DISTRIBUTIONS; (B) NEL CASO DI ACQUIRENTE RESIDENTE O DOMICILIATO IN QUEBEC, TALE ACQUIRENTE DEVE ESSERE UN "SOPHISTICATED INVESTOR" COME TALE TERMINE È DEFINITO NEL SECURITIES ACT (QUEBEC); (C) NEL CASO DI ACQUIRENTE RESIDENTE O DOMICILIATO NEL NEW BRUNSWICK TALE ACQUIRENTE DEVE ESSERE UN "ACCREDITED INVESTOR" COME TALE TERMINE È DEFINITO NELLA NEW BRUNSWICK COMMISSION RULE 45-501 - PROSPECTUS AND REGISTRATION; E (D) NEL CASO DI ACQUIRENTE RESIDENTE O DOMICILIATO NEL TERRITORIO DELLE YUKON, NORTHWEST TERRITORIES, NUNAVUT, BRITISH COLUMBIA, ALBERTA, SASKATCHEWAN, MANITOBA, PRINCE EDWARD ISLAND, NOVA SCOTIA O NEWFOUNDLAND E LABRADOR, TALE ACQUIRENTE DEVE ESSERE UN "ACCREDITED INVESTOR" SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITOGLI NEL MULTILATERAL INSTRUMENT 45-103 - CAPITAL RAISING EXEMPTIONS. L'ACQUIRENTE ACCONSENTE E RICHIEDE CHE I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO O IN ALCUN MODO RELATIVI AL SUO ACQUISTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI VENGANO REDATTI IN INGLESE.

## AVVISO AI RESIDENTI DEL GIAPPONE

GLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERSI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI SULLA BASE DEL SECURITIES AND EXCHANGE LAW OF JAPAN (IL "SECURITIES ACT GIAPPONESE"). GLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERSI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE NON SARANNO OFFERTI O VENDUTI IN GIAPPONE FATTO SALVO IN BASE AD ECCEZIONI DISPONIBILI SULLA BASE DEL SECURITIES ACT GIAPPONESE E REGOLAMENTI EMANATI SULLA BASE DI TALE PREVISIONE RELATIVI AD UNA VENDITA DIRETTA A QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS (COME DEFINITI NEL SECURITIES ACT GIAPPONESE E NEL CABINET OFFICE ORDINANCE). LA PRESENTE RAPPRESENTA SEMPLICEMENTE UN INVITO A VOTARE E NON COSTITUIRÀ, NÉ DEVE ESSERE INTERPRETATA COME UN INVITO AD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DEL SECURITIES ACT GIAPPONESE.

## AVVISO AI RESIDENTI DELLE BAHAMAS

L'EMITTENTE NON OTTERRÀ LA PREVIA APPROVAZIONE DELLA CENTRAL BANK OF BAHAMAS PRIMA DI EMETTERE E CONSEGNARE GLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERSI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE. CIASCUN INVESTITORE CHE ACQUISTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERSI IN RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE NON DEVE ESSERE CITTADINO DELLE BAHAMAS OVVERO UNA SOCIETÀ O PARTNERSHIP O ALTRA ENTITÀ DI PROPRIETÀ DI CITTADINI DELLE BAHAMAS.

## AVVERTENZE

Nell'esaminare l'operazione oggetto del Prospetto Informativo, nonché il contenuto dello stesso, si deve tenere presente che detto documento è stato predisposto nel complesso ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria del vecchio gruppo Parmalat, come risultante dagli atti di gestione posti in essere anteriormente alla nomina del Commissario Straordinario. La procedura di Amministrazione Straordinaria ha portato alla redazione del Programma di Ristrutturazione e alla presentazione della Proposta di Concordato che ne costituisce parte integrante. L'attività svolta ha portato all'adozione e approvazione - sussistendone fra l'altro le condizioni economiche, operative e manageriali - del Programma di Ristrutturazione con finalità di salvaguardare l'integrità e la continuità aziendale. Ferme restando le avvertenze che seguono e fermo restando il fatto che tali avvertenze mantengono generalmente la loro validità, anche nell'ipotesi in cui la Proposta di Concordato non dovesse risultare approvata, così come nella successiva ipotesi di un'eventuale presentazione di un programma di cessione (Cfr. Avvertenza 1.1), le limitazioni e le incertezze connesse ad un tale ambito potrebbero potenzialmente avere conseguenze pregiudizievoli per l'Emittente e per il Gruppo Parmalat attualmente non conosciute né prevedibili o potrebbero determinare evoluzioni non prevedibili dei rischi esistenti.

Inoltre, l'operazione di sollecitazione e quotazione delle azioni e dei *warrant* dell'Emittente descritta nel Prospetto Informativo presenta, in aggiunta a quanto di seguito indicato, gli elementi di rischio connessi all'approvazione e alla mancata approvazione della Proposta di Concordato, nonché quelli tipicamente connessi ad analoghi strumenti finanziari.

Si invitano i Creditori Chirografari Votanti a tenere in attenta considerazione le seguenti informazioni, al fine di una adeguata valutazione dell'operazione di sollecitazione connessa alla Proposta di Concordato, nonché di quotazione delle azioni e dei *warrant* dell'Emittente di cui al Prospetto Informativo.

Il Prospetto Informativo contiene indicazioni anche di natura previsionale, quali stime, valutazioni, dichiarazioni e altre informazioni riguardanti eventi e circostanze future e incerti, in particolare con riguardo al Programma di Ristrutturazione. Per loro natura tali informazioni e indicazioni sono caratterizzate da un rilevante grado di rischio e incertezza.

Potrebbero infatti verificarsi variazioni, anche significative, degli elementi e delle circostanze su cui le informazioni e le indicazioni previsionali si fondano e, di conseguenza, quanto previsto o atteso potrebbe realizzarsi in termini diversi da quelli indicati.

Nessuna informazione o riferimento contenuto nel Prospetto Informativo, nel Programma di Ristrutturazione e nella Proposta di Concordato potrà valere quale garanzia in merito al valore delle azioni e dei *warrant* dell'Emittente attribuiti ai creditori chirografari in soddisfacimento del relativo credito, successivamente all'approvazione del Concordato, né che lo stesso valore sarà mantenuto inalterato nel tempo o corrisponderà al relativo prezzo di mercato se e quando un tale mercato abbia a svilupparsi.

I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi, ove non diversamente specificato, si riferiscono a sezioni, capitoli e paragrafi del Prospetto Informativo.

### 1. Rischi relativi all'operazione e all'Emittente

#### 1.1 RISCHI CONNESSI ALLA MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO DA PARTE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI VOTANTI.

L'OPERAZIONE DI CUI AL PROSPETTO INFORMATIVO È SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI VOTANTI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO. NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI CONCORDATO NON VENGA APPROVATA, AI SENSI DELL'ART. 4-BIS, COMMA 11-BIS, DELLA LEGGE MARZANO, FERMA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, ENTRO SESSANTGI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE RISPINGE IL CONCORDATO, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PUÒ PRESENTARE AL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE UN PROGRAMMA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI, AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L.G.S. N. 270/1999. SE IL PROGRAMMA DI CESSIONE È AUTORIZZATO, LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA PUÒ AVERE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALLA MEDESIMA LETTERA A), DEL D.L.G.S. N. 270/1999, UNA DURATA NON SUPERIORE A DUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CESSIONE. SE IL PROGRAMMA DI CESSIONE NON È TEMPORANEAMENTE PRESENTATO AL MINISTRO, OVVERO NON È AUTORIZZATO, IL TRIBUNALE DI PARMA, SENNITTO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DISPONE LA CONVERSIONE DELLA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO. RESTANO IN OGNI CASO SALVI GLI EFFETTI DEGLI ATTI LEGALMENTE COMPIUTI DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA.

IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE È STATO ELABORATO CON L'OBIETTIVO PRIMARIO DI SALVAGUARDARE L'UNITARIETÀ DI UN GRUPPO ITALIANO DI RILEVANZA MONDIALE, DIFENDENDO I LIVELLI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DI PRESENZA OPERATIVA, E SUL PRESUPPOSTO CHE LO SCENARIO DI UN'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO IN AS AVREBBE PROSPETTIVE DI RICAVO FINALE PER I CREDITORI INFERIORI RISPETTO A QUELLE CHE POTREBBERO DERIVARE DAL PERFEZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE COSTRUITO IN IPOTESI DI CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ (*GOING CONCERN*), DI CUI L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO COSTITUISCE UN PASSAGGIO FONDAMENTALE. IL VALORE DEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE È STATO INFATTI DETERMINATO SULLA BASE DI CRITERI DI VALUTAZIONE CHE PRESUPPONGONO LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE E PERTANTO TALE VALORE NON PUÒ ESSERE PRESO A RIFERIMENTO AL FINE DI STIMARE IL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO IN AS QUALORA IL CONCORDATO NON VENISSE APPROVATO.

SI PRECISA CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA MASSA ATTIVA E DELLA MASSA PASSIVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RIPARTO CONCORDATARIO (E QUINDI DELLA DETERMINAZIONE DEI *RECOVERY RATIO* - Cfr. SEZIONE TERZA, CAPITOLO XI, PARAGRAFO 11.1.2) NON SONO STATE PREDISPOSTE VALUTAZIONI INDEPENDENTI A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI DELLE MASSE ATTIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI *RECOVERY RATIO*, NONCHÉ DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO COME ESPRESSE NEL CAPITOLO IV NELLE QUALI SONO STATI RICOMPRESI I VALORI AVVIAMENTO, DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL'EMITTENTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL CONCORDATO, AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2004 IV INDICATI (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, PARAGRAFO 4.1.2.2).

### 1.2 RISCHI CONNESSI ALLA GRAVE CRISI FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL VECCHIO GRUPPO PARMALAT E CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE.

NELLA RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL GRUPPO IN AS CONTENUTA NELLA RELAZIONE, SI LEGGE CHE IL VECCHIO GRUPPO PARMALAT "SI È DIMOSTRATO UN VERO E PROPRIO DIVORTATORE DI CASSA PERCHÉ CRESCIUTO PER LINEE ESTERNE NON REDDITIZIE, PERCHÉ OPERATO DA DISTRIBUZIONI IMPONENTI E PERCHÉ INVISCHIATO, PER TENTARE DI OCCULTARE LO STATO D'INSOLVENZA, IN OPERAZIONI FINANZIARIE DI GRANDI DIMENSIONI E SEMPRE PIÙ COSTOSE". DALLA RELAZIONE SI VINCE INOLTRE CHE LE RISORSE FINANZIARIE, IL CUI CONTINUO AFFLUSSO HA COSTITUITO LA CONDIZIONE NECESSARIA PER MANTENERE IN ESERCIZIO IL GRUPPO STESSO BEN OLTRE LE SUE CAPACITÀ NATURALI DI SOPRAVVIVENZA,



sede sociale in Collecchio - Parma, Italia, Via O. Grassi, 26  
capitale sociale sottoscritto di Euro 120.000,00  
iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n. 04030970968

# Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo

- alla sollecitazione connessa al Programma di Ristrutturazione del gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria e conseguente alla Proposta di Concordato, presentata ai sensi del Decreto Legge n. 347 del 23 dicembre 2003, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successivamente modificato, relativa all'offerta di azioni ordinarie e *warrant* dell'Emittente, riservata ai creditori chirografari ammessi delle Società Oggetto del Concordato e
- alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie e *warrant* depositato presso la CONSOB in data 27 maggio 2005 a seguito del nulla osta comunicato con nota n. 5038655 del 26 maggio 2005

Emittente  
Parmalat S.p.A.

Sponsor della procedura di ammissione a quotazione in Italia



MEDIOBANCA  
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

IL PROSPETTO INFORMATIVO SARÀ A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE DI PARMALAT S.p.A. (LA "SOCIETÀ" O L'"EMITTENTE") E LA BORSA ITALIANA S.p.A. CHE SONO TENUTI A CONSEGNARNE COPIA GRATUITA A CHI NE FACCIA RICHIESTA. SI SEGNALE CHE IL PROSPETTO INFORMATIVO SARÀ A DISPOSIZIONE ANCHE SUL SITO INTERNET <http://www.parmalat.net>, FERMO REstando che la pubblicazione sul predetto sito Internet non sarà peraltro accessibile da parte di soggetti appartenenti a Paesi soggetti a mutuo riconoscimento sino al completamento delle relative formalità, nonché nei confronti di quei soggetti che siano di nazionalità, risiedano o abbiano domicilio in Paesi con particolari restrizioni ed al contempo non rivestano le particolari qualifiche previste dalla rispettiva normativa nazionale.

*L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'operazione oggetto del presente documento e sul merito dei dati e delle notizie alla stessa relativi.*

I termini in lettera maiuscola non espressamente definiti nel corpo del presente avviso hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nel predetto Prospetto Informativo, cui si fa espresso rinvio a tale scopo.

SONO STATE FORNITE ATTRAVERSO UNA MOLTIPLICITÀ DI OPERAZIONI CARATTERIZZATE DA COSTI CRESCENTI, CHE HANNO CONTRIBUITO AD AUMENTARE IL DEBITO COMPLESSIVO, NON ESSENDO IL GRUPPO STESSO IN GRADO DI GENERARE UN FLUSSO DI CASSA SUFFICIENTE A FARVI FRONTE, FINO ALL'EMERSIONE NEL DICEMBRE 2003 DELLA GRAVE CRISI FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE CHE HA PORTATO ALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE ATTRAVERSO LA PROPOSTA DI CONCORDATO È APPARSA, SUSSISTENDONE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E OPERATIVE - NONOSTANTE LE DIMENSIONI DEL DISSESTO SIA IN TERMINI QUANTITATIVI CHE DI ESTENSIONE GEOGRAFICA - QUALE SOLUZIONE MIGLIORE FRA QUELLE CONSENTITE DALLA LEGGE AL FINE DI SALVAGUARDARE L'INTEGRITÀ E LA CONTINUITÀ AZIENDALE ANCHE CON RIGUARDO AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI. IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE TRACCIA IL PIANO INDUSTRIALE ED ESPONE GLI OBIETTIVI E LE SCELTE STRATEGICHE DEL GRUPPO PARMALAT, QUALE RISULTERÀ A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO, CON LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDUSTRIALI, DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZIONE CON IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER PAESE (ITALIA, EUROPA, CANADA, CENTRO AMERICA, SUD AMERICA, AUSTRALIA, AFRICA) E, INFINE, INDIVIDUA LE ATTIVITÀ NON-CORE ATTUALMENTE OGGETTO DI UN PROCESSO DI DIMISSIONE GIÀ AVVIATO IN ITALIA, EUROPA, CENTRO E SUD AMERICA (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO I, PREMESA).

IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E IL PIANO INDUSTRIALE PREVEDONO (I) L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTU-

RA DEL GRUPPO PARMALAT AL MODELLO DI *BUSINESS IDENTIFICATO*, ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI SOCIETÀ OPERATIVE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL PORTAFOLIO MARCHI E PRODOTTI, E (II) LA REVISIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLE SINGOLE SOCIETÀ, L'IDENTIFICAZIONE DI AREE DI INTERVENTO E LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI MISURE DI RIORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA GLOBALE. IL *MANAGEMENT* RITIENE CHE LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI *BUSINESS* E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI COSTITUISCANO I PRESUPPOSTI PER L'ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA DEL GRUPPO A LIVELLO DI RICAVI CONSOLIDATI E DELLA REDDITIVITÀ OPERATIVA LORDA (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO I, PARAGRAFO 1.2).

STANTE LA COMPLESSITÀ E L'AMPIEZZA DEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E DEL PIANO INDUSTRIALE, IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI RISULTATI È SOGGETTO AD UNA MOLTIPLICITÀ DI CIRCOSTANZE E CONDIZIONI, TRA CUI LA CAPACITÀ E LA CONCRETA POSSIBILITÀ PER IL *MANAGEMENT* DI REALIZZARE LE STRATEGIE INDIVIDUATE E GLI INTERVENTI PREVENTIVATI, IL CUI MANCATO VERIFICARSI POTREBBE AVERE RIFLESSI SUL L'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRESSIATI E SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'EMITTENTE.

LE PERDITE PRO-FORMA DELL'EMITTENTE AL 31 DICEMBRE 2004 AMMONTANO AD EURO 166,8 MLN, MENTRE LE PERDITE CONSOLIDATE PRO-FORMA ALLA MEDESIMA DATA AMMONTANO AD EURO 185,0 MLN (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, PARAGRAFI 4.2.1 E 4.5.1).

### 1.3 RISCHI CONNESSI ALLA RECENTE COSTITUZIONE DELL'EMITTENTE, AI DATI

### CONTABILI PRO-FORMA E ALL'ASSENZA DI DATI STORICI.

L'EMITTENTE È STATO COSTITUITO NEL LUGLIO 2003 CON LA DENOMINAZIONE SOCIALE CIMABUE S.R.L. E NEL LUGLIO 2004 È STATO TRASFORMATO IN SOCIETÀ PER AZIONI CON LA DENOMINAZIONE PARMALAT S.p.A. ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, L'EMITTENTE NON HA SVOLTO ATTIVITÀ SIGNIFICATIVA ESSENDO DI FATTO SOCIETÀ NON OPERATIVA (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO I, PARAGRAFO 1.1.1 E CAPITOLO II, PARAGRAFO 2.3). A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPROVAZIONE DEL CONCORDATO, E IN ATTUAZIONE DEL CONCORDATO STESSO E DEL CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ALL'EMITTENTE, QUEST'ULTIMO DIVERRÀ LA TALPO GRUPPO DEL GRUPPO PARMALAT. SULLA BASE DI TALI CONSIDERAZIONI, NELLA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, VIENE FORNITA LA RAPPRESENTAZIONE IN TERMINI PRO-FORMA DELL'ANDAMENTO ECONOMICO-GESTIONALE E PATRIMONIALE DI QUELLO CHE SARÀ IL GRUPPO PARMALAT A SEGUITO DELL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO, SULLA BASE DEI DATI DELLE SOCIETÀ OGGETTO DEL CONCORDATO AL 31 DICEMBRE 2004, RETTIFICATI PER RIFLETTERE GLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MEDESIMA.

IL PERIODO DI RIFERIMENTO CONSIDERATO FORNISCE UNA RAPPRESENTAZIONE IN TERMINI PRO-FORMA DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO PARMALAT A SEGUITO DELL'EVENTUALE APPROVAZIONE DEL CONCORDATO COME SE LASTESSA APPROVAZIONE FOSSE GIÀ AVVENUTA. SI SEGNALE CHE, A CAUSA DELLA RILEVANZA DELLE LIMITAZIONI INCONTRATE NELLE

VERIFICHE DI PROPRIA COMPETENZA SULLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE CONSOLIDATA DI PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. IN AS AL 31 DICEMBRE 2003, LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA DICHIARATO NELLA PROPRIA RELAZIONE RILASCIATA IN DATA 12 LUGLIO 2004 INERENTE DETTA SITUAZIONE UN'IMPOSSIBILITÀ ALL'ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO (Cfr. SEZIONE TERZA, CAPITOLO XIII, PARAGRAFO 1.3.2.2).

INOLTRE, NEL VALUTARE LE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE, SOCIETÀ DI RECENTE COSTITUZIONE, NON OPERATIVA E CHE OPERERÀ QUALE CAPOGRUPPO DEL GRUPPO PARMALAT A SEGUITO DELL'EVENTUALE APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL CONCORDATO, NON È POSSIBILE FARE AFFIDAMENTO SU INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE STORICHE RELATIVE AD ANNI RECENTI, AD ECCEZIONE DEI VALORI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONTENUTI NEI DATI CIVILISTICI E CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2004 DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO CHE AD ESSE FARÀ CAPO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL CONCORDATO (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, PARAGRAFO 4.5).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO SI RINVIA ALLA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV.

### 1.4 RISCHI CONNESSI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ALL'INDEBITAMENTO E AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ E DELLE ATTIVITÀ TRASFERITE ALL'EMITTENTE.

TRA I VARI FATTORI CHE HANNO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA DI PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. E CHE HANNO CONSEGUENTEMENTE TRAVOLTO IL GRUPPO IN AS DEVE ANNOVERARSI ANCHE LA GRAVE SITUAZIONE DI DISEQUILIBRIO FINANZIARIO DOVUTA A MOLTEPLICI CAUSE, TRA LE QUALI LA MANCANZA DI COORDINAMENTO DELLE RELATIVE SCELTE.

A TALE RIGUARDO È PREVISTO CHE NELL'AMBITO DEL GRUPPO PARMALAT LE SCELTE FINANZIARIE VENGANO ASSUNTE IN MANIERA COORDINATA DA PARTE DELL'EMITTENTE NELLA SUA NUOVA VESTE DI CAPOGRUPPO (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO I, PARAGRAFO 1.2.18).

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2004 L'EMITTENTE, A LIVELLO INDIVIDUALE PRO-FORMA, REGISTRA UNA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA NETTA DI EURO 238,7 MLN E A LIVELLO CONSOLIDATO PRO-FORMA UN INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI EURO 529,6 MLN (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, PARAGRAFI 4.2.1, 4.5.1 E 4.5.5). ALLA DATA DEL 31 MARZO 2005 L'EMITTENTE, A LIVELLO INDIVIDUALE PRO-FORMA, REGISTRA UNA DISPONIBILITÀ LIQUIDA NETTA DI EURO 229,3 MLN E A LIVELLO CONSOLIDATO PRO-FORMA UN INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI EURO 551,5 MLN (DATI NON SOGGETTI A REVISIONE - Cfr. INFORMAZIONI DI SINTESI III.1). SI SEGNALE CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2004 ALCUNE SOCIETÀ CHE FARANNO PARTE DEL GRUPPO PARMALAT HANNO GIÀ POSTO IN ESSERE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PROPRIO INDEBITAMENTO FINANZIARIO (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO I, PARAGRAFO 1.7). IN GENERE I FINANZIAMENTI SONO ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI DELLE SOCIETÀ, COMPRESSE, IN ALCUNI CASI, LE AZIONI DELLE PARTECIPATE; ESISTONO OBBLIGHI DI *REPORTING* VERSO LE BANCHE FINANZIARIE, OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL VALORE DEI BENI ANCHE CON COPERTURE ASSICURATIVE, OBBLIGHI A RISPETTARE I RISPETTIVI *FINANCIAL COVENANTS* CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A NON AUMENTARE L'INDEBITAMENTO, NON DISPORRE DI PARTI RILEVANTI DEL PATRIMONIO, LIMITAZIONI NELLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI. LA CAPACITÀ DI RIMBORSO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO DIPENDERÀ DALLA CAPACITÀ DEL GRUPPO PARMALAT DI GENERARE FLUSSI DI CASSA POSITIVI.

### 1.5 RISCHI CONNESSI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE VENEZUELANE.

LE SOCIETÀ VENEZUELANE PRESENTANO AL 31 DICEMBRE 2004 UN PATRIMONIO NETTO NEGATIVO PARI A CIRCA € 110 MILIONI, DI CUI € 43 MILIONI RELATIVI ALLA PERDITA MATURENTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2004 (Cfr. SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, PARAGRAFO 4.3.1). LE SOCIETÀ VENEZUELANE SONO CONSOLIDATE DALLA PARMALAT S.p.A. TRA LE SOCIETÀ *CORE* E PERTANTO SONO CONSOLIDATE INTEGRALMENTE NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA CONSOLIDATA PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2004, CON CONSEGUENTE RIFLESSO NELLA STESSA DEL SUDDETTO *DEBIT* PATRIMONIALE. OCCORRE TUTTAVIA RILEVARE CHE È IN CORSO UNA TRATTATIVA CON I CREDITORI DELLE SOCIETÀ VENEZUELANE VOLTA A RIDURRE AD UN LIVELLO "SOSTENIBILE" LA POSIZIONE DEBITORIA DELLE STESS E CHE IN MANCANZA DI TALE ACCORDO LA PARMALAT S.p.A. NON INTENDE IMPEGNARE ULTERIORI RISORSE IN TALI SOCIETÀ, QUALUNQUE SIANO LE CONSEGUENZE PER QUESTE ULTIME E PER I LORO CREDITORI. NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA PRO-FORMA DELL'EMITTENTE AL 31 DICEMBRE 2004 LE SOCIETÀ VENEZUELANE SONO ISCRITTE PER UN VALORE PARI A € ZERO ED UNO SPECIFICO FONDO PARI A € 5 MILIONI È STATO ACCANTONATO PER TENER CONTO DELL'EVENTUALE RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE NEL CASO IN CUI ESSO FOSSE OBBLIGATO AL RIPIANAMENTO DEL SUDDETTO PATRIMONIO NETTO NEGATIVO. A QUESTO PROPOSITO, L'EMITTENTE SULLA BASE DI PARERI LEGALI RICEVUTI, HA APRESO CHE IN VENEZUELA VIGE IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SOCIO E TUTTAVIA, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE POLITICA LOCALE, ALCUNE RECENTI DECISIONI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO HANNO ESTESO AI SOCI LA RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (AL 31 DICEMBRE 2004 LE PASSIVITÀ CORRENTI VERSO I DIPENDENTI AMMONTAVANO A EURO 4 MILIONI CIRCA). L'EMITTENTE RITIENE COME POCO PROBABILE IL RISCHIO, DERIVANTE DA QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER RIPIANARE IL SUDDETTO PATRIMONIO NETTO NEGATIVO TENENDOSI ANCHE CONTO DEL FATTO CHE LE REPERITE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI NON RAPPRESENTANO PRECEDENTI VINCOLANTI. INOLTRE, SI SEGNALE CHE - TENUTO CONTO DELL'ART. 4-BIS, COMMA 10, DELLA LEGGE MARZANO CHE RIDIBISCE IL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 135 DELLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL QUALE IL CONCORDATO APPROVATO È OBBLIGATORIO PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA E PRODUCE I SUOI EFFETTI OBBLIGATORI ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON HANNO